

ORDINANZA DI VIABILITA' N. 57 DEL 03-09-2025

OGGETTO: SP Ex S.S. 80 del Gran Sasso. Istituzione limiti di velocità

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente nr. 36 del 04/12/2023 avente ad oggetto decreto di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'area 3, denominata "Viabilità, Edilizia scolastica e Pianificazione urbanistica" - individuazione datore di lavoro ex d.lgs. n. 81/2008;

PREMESSO che la SP Ex S.S. 80 del Gran Sasso è stata classificata Strada Provinciale ed è inserita nel demanio stradale di questa Provincia dalla Km.ca 82+500 alla Km.ca 94+500;

PREMESSO che la SP Ex S.S. 80 del Gran Sasso interessa i Comuni di Teramo, Bellante e Mosciano Sant'Angelo ed attraversa diversi centri abitati;

CONSIDERATO che le caratteristiche geometriche della strada rendono la SP Ex S.S. 80 del Gran Sasso potenzialmente pericolosa se percorsa ad una velocità elevata soprattutto in relazione al notevole flusso di traffico e alla presenza di numerosi innesti pubblici e privati;

SENTITO il parere favorevole del Tecnico responsabile del tratto di strada in questione;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla emissione di apposita ordinanza per disporre le limitazioni di seguito riportate:

- dalla Km.ca 82+500 alla Km.ca 83+200 **limitazione di velocità a 30 Km/h;**
- dalla Km.ca 83+200 alla Km.ca 88+900 **limitazione di velocità a 50 Km/h;**
- dalla Km.ca 88+900 alla km.ca 90+700 **limitazione di velocità a 70 Km/h;**
- dalla Km.ca 90+700 alla Km.ca 92+150 **limitazione di velocità a 50 Km/h;**
- dalla Km.ca 92+150 alla Km.ca 93+100 **limitazione di velocità a 70 Km/h;**
- dalla Km.ca 93+100 alla Km.ca 94+500 **limitazione di velocità a 50 Km/h.**

DATO ATTO che il presente provvedimento fa salva l'ordinanza n. 51 del 15/07/2025 inerente restringimento di carreggiata con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, limitazione del transito ai veicoli con massa superiore a 7,50 t e del limite di velocità a 30 km/h;

VISTO l'art.6 comma 4) punto a) del decreto legislativo del 30.4.1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento;

VISTO l'art. 70 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs.n.267/2000 lo Statuto provinciale ed Il Regolamento dei Servizi;

ORDINA

Per quanto descritto in premessa con decorrenza immediata le seguenti limitazioni:

- dalla Km.ca 82+500 alla Km.ca 83+200 **limitazione di velocità a 30 Km/h;**
- dalla Km.ca 83+200 alla Km.ca 88+900 **limitazione di velocità a 50 Km/h;**
- dalla Km.ca 88+900 alla km.ca 90+700 **limitazione di velocità a 70 Km/h;**
- dalla Km.ca 90+700 alla Km.ca 92+150 **limitazione di velocità a 50 Km/h;**
- dalla Km.ca 92+150 alla Km.ca 93+100 **limitazione di velocità a 70 Km/h;**
- dalla Km.ca 93+100 alla Km.ca 94+500 **limitazione di velocità a 50 Km/h.**

DI DARE ATTO che il presente provvedimento fa salva l'ordinanza n. 51 del 15/07/2025 inerente restringimento di carreggiata con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, limitazione del transito ai veicoli con massa superiore a 7,50 t e del limite di velocità a 30 km/h.

AVVERTE ed INFORMA

Provincia di Teramo, Ordinanza n. 57 del 03-09-2025

- La presente viene inoltrata ai Sindaci dei Comuni di Teramo, Bellante e Mosciano Sant'Angelo come massime Autorità di Protezione Civile del Territorio per gli ulteriori atti di competenza, nonché ai soggetti preposti per la pubblica sicurezza e trasporti pubblici;
- La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i segnali stradali prescritti dal vigente Codice della Strada (D.L.vo n. 285/1992) dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992) e mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet della Provincia di Teramo;
- Chiunque viola il presente divieto è punito ai termini dell'art.6 del D.Lgs n.285 del 30/04/92;
- I funzionari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza di quanto disposto con la presente Ordinanza;
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso da chiunque abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- In relazione alla natura della segnaletica apposta Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso nel termine di 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti secondo la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. n. 495/1992.

Teramo, li 03-09-2025

IL DIRIGENTE
Dirigente Francesco Ranieri